

CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI E
PARAFARMACEUTICI PER IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO
DELLE FARMACIE GESTITE DA AMF S.P.A. DI CINISELLO
BALSAMO, ASF DI BRESCO E ASFC DI CUSANO MILANINO
TRA

AMF S.p.A., C.F. e P.IVA 07945280969, con sede legale in Cinisello Balsamo, in persona di _____;

E

Azienda Speciale Farmacia Comunale di Cusano Milanino, C.F. e P.IVA 02366970966, in persona di _____;

E

Azienda Speciale Farmaceutica del Comune di Bresso, C.F. e P.IVA 12987740151, in persona di _____;
(nel prosieguo per brevità tutte indicate come **Committenza**);

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, P. IVA _____, in persona del legale rappresentante (nel prosieguo per brevità anche "**Operatore economico**")

PREMESSO CHE

- a) con bando pubblicato in G.U.U.E. il _____, è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento per il normale approvvigionamento delle Farmacie dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, dei seguenti prodotti: specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario (inclusi quelli distribuiti dall'ASL, attraverso il cd doppio canale); specialità omeopatiche; preparazioni galeniche; sostanze per preparazioni magistrali; Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (compreso il servizio di ritiro dei campioni dalla Farmacia Comunale ed il successivo trasporto all'ASL competente); Servizio ricariche bombole O2 e messa a norma; Ausili per incontinenti distribuiti dall'ASL competente; parafarmaci;
- b) l'importo a base d'asta è stato indicativamente determinato in Euro 3.300.000,00, esclusa IVA;
- c) all'esito delle operazioni di gara, la fornitura è stata aggiudicata in via provvisoria a _____
- d) completati positivamente i controlli finalizzati alla verifica circa l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata con provvedimento del Responsabile del Procedimento del _____;
- e) ai fini della presente Convenzione, l'aggiudicatario ha eletto domicilio in Cinisello Balsamo, Via Verga n. 113, presso la sede legale di AMF S.p.A.;

f) Direttore dell'esecuzione del contratto è _____;

g) Referente per la fornitura è _____;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale, l'Offerta Tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, i quali, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Salvo diversa specifica indicazione, i termini nel seguito definiti assumono nella presente Convenzione e nei relativi Allegati i seguenti significati:
 - ✓ **Convenzione:** il presente accordo concluso tra la Committenza e l'aggiudicatario secondo la procedura di gara, ove sono stabiliti i termini essenziali e le condizioni relativi ai singoli ordinativi che verranno formulati dai direttori delle Farmacie Comunali per tutta la durata negoziale;
 - ✓ **Operatore economico o Appaltatore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario all'esito della procedura selettiva e che, conseguentemente, si impegna ad erogare le prestazioni oggetto dell'appalto, evadendo gli ordinativi formulati dai direttori delle Farmacie Comunali;
 - ✓ **Ordinativo:** ordine di esecuzione periodico della fornitura che tiene luogo del contratto d'appalto specifico, inviato dalla singola Farmacia richiedente all'Operatore Economico.

ART. 3 - OGGETTO

1. Oggetto della presente Convenzione è la fornitura, per il normale approvvigionamento delle Farmacie dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo e Cusano Milanino, dei seguenti prodotti:
 - ✓ specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario (inclusi quelli distribuiti dall'ASL, attraverso il cd doppio canale);
 - ✓ specialità omeopatiche;
 - ✓ preparazioni galeniche;
 - ✓ sostanze per preparazioni magistrali;

- ✓ Kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (compreso il servizio di ritiro dei campioni dalla Farmacia Comunale ed il successivo trasporto all'ASL competente);
- ✓ Servizio ricariche bombole O₂ e messa a norma;
- ✓ Ausili per incontinenti distribuiti dall'ASL competente;
- ✓ parafarmaci.

Art. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE

1. L'ammontare globale presunto della fornitura oggetto della presente Convenzione è stimato in Euro 3.300.000,00 (Euro tremilionitrecento/00), IVA esclusa.
2. Tale importo è da considerarsi meramente indicativo e, pertanto, non vincolante per la Committenza, alla quale non potrà essere imputata alcuna responsabilità nel caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte dell'Appaltatore.
3. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'Appaltatore. Ciò in virtù del fatto che la Committenza è in grado di determinare le proprie esigenze esclusivamente in rapporto all'andamento del mercato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico.

Art. 5 – REVISIONE PREZZI

1. In considerazione del regime dei prezzi dei prodotti farmaceutici, qualora nel corso delle forniture si verificassero aumenti o diminuzioni degli stessi è consentita la revisione nella misura stabilita dai provvedimenti adottati dall'Agenzia Italiana del Farmaco, con decorrenza dal giorno stesso della sua entrata in vigore, tenuto conto del ribasso della gara.

ART. 6 - DURATA

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di stipula del medesimo.

ART. 7- ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Ciascun ordinativo deve essere inviato all'Operatore Economico con le modalità stabilite all'art. 4 del Capitolato Speciale.
2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo, l'Operatore Economico deve garantire, a propria cura e spese, la consegna dei prodotti richiesti, nel rispetto degli orari indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Speciale, nell'offerta tecnica ed economica e negli Ordinativi di fornitura formulati dalle singole Farmacie.
2. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, saranno ad esclusivo carico di ciascun Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato negli Ordinativi e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Committenza, assumendosene ogni relativa alea.
4. L'Operatore Economico nel corso della esecuzione della prestazione, ha l'obbligo inoltre di:
 - a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;
 - b) attenersi alle norme emanate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nel corso della fornitura;
 - c) eseguire tutte le prestazioni oggetto della Convenzione con precisione, cura e diligenza;
 - d) garantire alle Farmacie Comunali l'accesso alle banche dati contenenti i listini prezzi aggiornati relativi ai prodotti di parafarmaco e specialità da banco;
 - e) segnalare alle singole Farmacie, con congruo anticipo, le eventuali campagne promozionali in fase di avvio, in modo da garantire alla Committenza la possibilità di acquistare i prodotti in promozione a condizioni economiche agevolate rispetto a quelle offerte in sede di gara;
 - f) garantire a tutti i dipendenti della Committenza la partecipazione gratuita a tutte le iniziative di formazione indette o gestite, sia di carattere prettamente professionale/tecnico, sia di gestione di impresa;
 - g) inviare alla Committenza, con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, i dati riassuntivi relativi alle forniture effettuate, secondo quanto specificato all'art. 8 del capitolato speciale.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. I corrispettivi dovuti all'Operatore Economico per l'erogazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo saranno pagati dietro presentazione di regolari fatture aventi cadenza settimanale posticipata.
2. I corrispettivi saranno versati a 30 (trenta) giorni fine mese.
3. L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
4. L'Operatore Economico si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla Committenza ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
5. Ciascun pagamento è subordinato alla presentazione da parte dell'Operatore Economico di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la regolarità contributiva dell'operatore stesso, in corso di validità.

ART. 10 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Operatore Economico non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante alla Farmacia Comunale richiedente) od imputabili alla Committenza, qualora non vengano rispettate esattamente le prestazioni dovute in forza del presente accordo o in forza di quanto prescritto dal Capitolato Speciale, la Committenza ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato all'art. 12 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti sono contestati all'Operatore Economico per iscritto dal Direttore dell'esecuzione.
2. In tal caso, l'Operatore Economico può, a pena di decadenza, formulare riserve e controdedurre per iscritto, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
3. Qualora le predette deduzioni non siano trasmesse nel termine indicato, ovvero, pur essendo state tempestivamente trasmesse, non siano idonee, a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento a giustificare l'inadempienza, la Committenza procede all'applicazione delle penali stabilite dal precedente art. 11 e dall'art. 12 del

Capitolato Speciale.

4. In tali casi, La Committenza può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore Economico a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 12 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Operatore Economico a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della sottoscrizione della presente Convenzione ha presentato un deposito cauzionale definitivo per un importo pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila/00), come previsto dall'art. 9 del Capitolato Speciale.
2. L'eventuale incameramento della garanzia è disposta con atto unilaterale della Committenza, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
3. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso del rapporto, essa sia incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committenza;
4. La Committenza può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il rapporto negoziale, ove per cause dipendenti dall'inadempimento dell'Operatore Economico, sia stata costretta ad ordinare prodotti farmaceutici presso operatori terzi a condizioni economiche sfavorevoli.
5. In caso di risoluzione della Convenzione disposta in danno dell'Operatore Economico, la Committenza ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per la selezione di un diverso Operatore Economico e per i maggiori oneri conseguenti alla necessità di convenire condizioni economiche deteriori rispetto a quelle garantite dall'Operatore Economico.
6. In caso di inadempienze dell'Operatore Economico per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, la Committenza avrà diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Operatore Economico.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Committenza avrà la facoltà di risolvere il rapporto negoziale, anche nei confronti di un solo

operatore economico, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- emissione nei confronti dell'operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui agli articoli 6 e 67 del D.lgs. 159/11, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committenza, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla fornitura, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - avvio di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo;
 - subappalto in assenza di preventiva autorizzazione della Committenza;
 - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - cessione a terzi, in tutto o in parte, della Convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura;
 - irrogazione da parte della Committenza di almeno 25 penali nel corso dell'anno solare, a causa della mancata evasione dell'Ordinativo o dell'esecuzione della singola fornitura con un ritardo superiore a 30 minuti;
 - nel caso di sopravvenuta disponibilità di convenzioni CONSIP con prezzi di maggiore convenienza, fatta salva la possibilità di rinegoziare i prezzi con i soggetti aggiudicatari.
2. Nei casi indicati, la Committenza ha la facoltà di risolvere la Convenzione nei confronti dell'Operatore inadempiente. In tal caso l'Operatore Economico si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Farmacie sino all'individuazione di un nuovo Operatore Economico.
 3. In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione, la Committenza avrà diritto di escutere la cauzione prestata fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
 4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committenza non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Operatore Economico di qualsivoglia natura.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto all'Operatore Economico di cedere a terzi, in tutto o in parte, la Convenzione.
2. In caso di violazione di detti divieti, la Committenza, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, potrà esercitare le

facoltà previste dall'art. 13 del presente contratto.

ART. 15 - REFERENTE DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dall'Operatore Economico per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle singole Farmacie Comunali e della Committenza, per quanto di propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'Operatore Economico.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. L'Operatore Economico deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'Operatore Economico deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.
3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, la Committenza non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 17 - FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli ordinativi di esecuzione della fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Monza.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Cinisello Balsamo, li _____,

Letto, confermato e sottoscritto.

Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.

Azienda Speciale Farmacia Comunale di Cusano Milanino

Azienda Speciale Farmaceutica del Comune di Bresso

L'appaltatore
